

Viene fissato il massimo periodo di detenzione, in attesa della decisione sulla consegna, in 100 giorni; oggi in Italia si può arrivare a più di un anno e mezzo. Viene mantenuto l'obbligo dell'assistenza legale e dell'interprete, mentre sappiamo che non sempre ciò accade attualmente nei paesi dell'Unione europea. Voglio inoltre ricordare la possibilità per il cittadino di scontare comunque in patria sia la custodia cautelare prima della condanna, sia la condanna eventuale a pena detentiva, anche quando la condanna avvenga in territorio straniero.

**PRESIDENTE.** La prego di concludere, onorevole Kessler.

**GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza.** Ancora un paio di minuti, per *par condicio*.

**PRESIDENTE.** Non si può applicare nessuna *par condicio*, ma solo la norma del regolamento. La *par condicio* la stabilisco io, in qualità di Presidente.

**GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza.** La proposta di legge che proponiamo non estende la giurisdizione o le competenze per nessun giudice in nessun paese: non si occupa di questo. Con il mandato di arresto europeo, contrariamente a quello che si è ripetuto nella polemica politica, i giudici restano a casa propria. Non si tratta di uno strumento per allargare la competenza di alcun giudice europeo. Non sarà mai possibile, con un mandato di arresto europeo, che un giudice finlandese o portoghese chieda la consegna di un cittadino italiano per un comportamento che in Finlandia o in Portogallo è ritenuto reato e che, viceversa, un italiano ha compiuto in patria. Questo non sarà possibile e, anzi, vi sono clausole specifiche (le lettere *g* e *h*) dell'articolo 9 della proposta di legge da noi presentata) che lo escludono: è un caso di esclusione obbligatoria della consegna. Quindi, tanta polemica e tanti timori per niente.

Il mandato di arresto europeo, inoltre, non aumenta il potere dei giudici o dei

pubblici ministeri europei di sottoporre a privazione della libertà cittadini di altri paesi. Non è una decisione quadro. Non è una legislazione che si occupa dei poteri dei giudici di arrestare in modo diverso da quello attuale. Dunque, non è uno strumento che per questo motivo incide sulla libertà di qualcuno.

Per quanto riguarda il disegno di legge Pecorella — se posso chiamare così la proposta di legge nel testo della Commissione — voglio fare riferimento a quanto dicevo in precedenza rispetto ai limiti che vengono posti e che addirittura oggi non sono previsti per la normale procedura di estradizione. In sostanza, si contraddicono non solo le decisioni quadro, ma anche la tradizione italiana dal 1957 ad oggi, che si è svolta senza censure di costituzionalità. L'articolo 2 del testo approvato dalla Commissione prevede che l'Italia dia esecuzione al mandato d'arresto europeo soltanto nei confronti degli Stati che rispettino, fra l'altro, i principi e le disposizioni contenuti nella Costituzione (ci si riferisce, ovviamente, alla nostra Costituzione).

Innanzitutto, mi pare un caso di imperialismo dei nostri diritti. Dobbiamo imporre che i nostri principi costituzionali siano rispettati da tutti i paesi? In particolare, mi riferisco all'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo, che è stato da poco riformato. Si tratta di principi costituzionali che affermano che le prove debbono essere raccolte nel contraddittorio tra le parti. Ciò è sacrosanto ed è un giustissimo principio costituzionale, ma non possiamo imporlo a qualsiasi paese, anche perché noi, fino al 1989, non lo rispettavamo. L'Austria — faccio l'esempio più vicino che mi viene in mente — non raccoglie le prove con il principio del contraddittorio.

**PRESIDENTE.** Onorevole Kessler, quando è troppo, è troppo...!

**GIOVANNI KESSLER.** Sì, ha ragione, signor Presidente: concludo.

Se un cittadino austriaco compie una rapina a Innsbruck e, percorrendo 30 chilometri, oltrepassa il confine del Bren-

nero (che non è più presidiato, come tutti sappiamo) ed entra in Italia, ai sensi dell'articolo 2 della proposta di legge Pecorella non sarà mai estradato, perché se andasse nel suo paese sarebbe processato senza il rispetto di alcuni principi importanti della nostra Costituzione. Mi sembra che questo sia uno dei motivi — e non è l'unico — per cui possiamo dire che questa proposta di legge approvata dalla Commissione non solo non rispetta le decisioni quadro e costituisce una regressione rispetto alla procedura dell'estradizione (che è pacificamente in vigore fino ad oggi e che continuerà ad esserlo con paesi ben più lontani di quelli europei), ma sarebbe una iattura per la cooperazione internazionale e per la lotta al crimine.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**GIUSEPPE VALENTINO,** *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Ho ascoltato con attenzione la relazione dell'onorevole Pecorella, relatore per la maggioranza, nonché quella dell'opposizione dell'onorevole Kessler, relatore di minoranza.

Devo rammentare l'atteggiamento del Governo rispetto all'esigenza di recepire nell'ordinamento italiano la decisione del Consiglio dell'Unione europea. Inizialmente vi fu un atteggiamento di ostilità (questo è bene ricordarlo). Vi fu l'esigenza di rappresentare quali fossero le garanzie che il nostro ordinamento intendeva tutelare ad ogni costo e come a volte queste esigenze confliggevano con le ipotesi formulate nella direttiva, finché nel dicembre 2001 l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio modificò completamente l'atteggiamento del Governo rispetto alla situazione di cui oggi ci occupiamo.

Devo dire che il testo licenziato dalla Commissione è assolutamente coerente con tutta una serie di regole contenute nel nostro ordinamento, con i principi costituzionali, nonché con i principi fondamentali che debbono presiedere alle iniziative che incidono sulla libertà personale. Viene meno una struttura cardine del nostro ordinamento, una struttura cardine nel

rapporto con gli altri Stati: l'estradizione. L'estradizione è un momento di meditazione importante, di attenzione rispetto alla pretesa dello Stato richiedente e di coniugazione fra le esigenze rappresentate e le norme del nostro Stato. Ora tutto ciò viene accantonato, naturalmente sulla base dell'esigenza di europeizzazione — se mi si passa l'espressione — di talune iniziative.

Non vi è dubbio che così debba essere. Si modificano completamente gli assetti del nostro paese rispetto all'Europa. Anche elementi sensibili, come quelli che afferiscono alla libertà personale, debbono essere esaminati in questo contesto che si rinnova.

Devo dire che, dall'esame comparato dell'ipotesi proposta dall'onorevole Kessler e di quella che viene assegnata alla valutazione dell'Assemblea da parte della Commissione e che l'onorevole Kessler ha voluto chiamare « disegno Pecorella », colgo una maggiore sintonia con i principi proprio nella relazione del presidente Pecorella.

Comunque, l'auspicio del Governo, il cui atteggiamento — ripeto — è mutato radicalmente dopo l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio nel dicembre del 2001, è che il dibattito possa realizzare quella sintesi che consentirà anche alla norma attuativa di realizzare una sintonia maggiore con il principio fondamentale che è alla base dell'esigenza europea. Quindi, l'auspicio è che in tempi brevi e celeri si possa finalmente dare attuazione ad un principio che ormai è universalmente avvertito.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Signor rappresentante del Governo, signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei prendere le mosse di questo mio intervento da una considerazione più politica che tecnica, giacché, dopo avere ascoltato la relazione del relatore nonché presidente della Commissione e l'intervento del sottosegretario, non posso che formulare una duplice considerazione di natura politica più che tecnica, appunto.

In primo luogo, mi pare che la vicenda del mandato d'arresto sia l'ennesima controprova di un atteggiamento antieuropeo di questa maggioranza, del Governo e, in particolare, del ministro della giustizia. È un antieuropeismo che si esprime e si manifesta nel campo delle politiche del diritto, in quello delle politiche sociali e in quello delle politiche economiche, com'è dimostrato, evidentemente, da questo biennio di politica internazionale del centrodestra.

Facevo riferimento alla materia dell'economia e ricordo che il Governo di centrodestra giustifica le proprie difficoltà di politica economica imputando ogni colpa all'euro. Facevo riferimento alle politiche nazionali e voglio ricordare lo scetticismo con il quale questo Governo sta aspettando la data del 1° maggio, che sarà una data storica perché avverrà l'allargamento dell'Unione europea. Per quanto riguarda l'antieuropeismo in materia di politiche giudiziarie, potremmo scrivere tantissimo: l'Europa è stata definita Forcolandia! Il massimo che abbiamo espresso fin qui in materia di politiche giudiziarie internazionali è stato il provvedimento sulle rogatorie. La settimana scorsa abbiamo dibattuto e discusso un provvedimento che disciplinava nell'ordinamento interno lo strumento dell'eurojust. Oggi ci occupiamo del mandato di arresto.

Ma non è solo l'antieuropeismo a caratterizzare politicamente l'atteggiamento di questa maggioranza sui temi giudiziari, come su altro. Quando, di qui a poco, lo storico dovrà scrivere la storia politica del centrodestra in questi anni, credo che non potrà non rilevare una connotazione specifica: questo è un Governo che, in tutti campi ed in ogni materia, torna indietro. Infatti, come ha sempre fatto nell'ambito delle politiche del diritto, sta tornando indietro anche oggi con il provvedimento al nostro esame, con il quale, peraltro, è stata radicalmente stravolta una nostra proposta di legge.

Ma, andiamo con ordine: perché si torna indietro con la disciplina proposta dalla maggioranza in materia di mandato

di arresto europeo? È stato ricordato che il mandato di arresto è un modo per superare un antico istituto, quello dell'extradizione, che, secondo l'interpretazione e la visione culturale e politica che ci viene dal Governo e, anche molto autorevolmente, da un operatore del diritto di grande importanza nel nostro paese, come il presidente Pecorella, sarebbe posto a tutela individuale.

Credo che non sia affatto così; penso, anzi, che la storia di questo istituto sia del tutto diversa. L'extradizione non è mai stato lo strumento di tutela individuale ma la « dogana » del diritto e il mezzo attraverso il quale gli Stati facevano sentire la forza dei propri confini. Non è un caso che l'evoluzione democratica dell'istituto sia progredita nel senso di veder affievolire le « dogane » del diritto. Siamo così arrivati a trattati di estradizione, come quello del 1983 con gli Stati Uniti d'America, in cui è stato superato anche l'antico feticcio, oggi riproposto con forza, della doppia incriminazione, se è vero che nel trattato di estradizione oggi in vigore con gli Stati Uniti d'America, ossia con il nostro maggiore alleato, non si prevede la doppia incriminazione, così come essa non è prevista nel trattato di estradizione del 2000 concluso con la Spagna.

Al di là di ciò, l'extradizione ha questa evoluzione: un suo affievolimento, indebolimento e — diciamolo pure — un suo superamento. Il mandato di arresto europeo è una forma assai attenuata di estradizione, una forma democratica, moderna e avanzata di cooperazione tra gli Stati dell'Unione in materia giudiziaria e di sicurezza. Questa è l'evoluzione dello strumento giuridico.

Allora, ripropongo il mio giudizio politico iniziale: rispetto a questa evoluzione, c'è una posizione del centrodestra e del Governo Berlusconi di assoluta chiusura, di ritorno indietro e di riscoperta di un valore democratico che sarebbe tutto insito nell'extradizione come « dogana » del diritto. Dobbiamo interrogarci sul senso che ha, oggi, nel 2004, nell'ambito della Comunità europea, in una Europa dove non ci sono più frontiere, l'istituto del-

l'estradizione. Che senso ha riconoscere ai cittadini dell'Unione la possibilità di circolare liberamente per l'Europa e di non poter portare con sé i diritti, perché essi hanno la dogana dell'estradizione? Possono circolare le persone, possono circolare le cose, ma non possono circolare i diritti! Se, però, possono circolare le persone, possono circolare i malintenzionati, gli imputati, i condannati ed anche delinquenti; questo è il senso di libertà dell'Unione? E, se possono circolare le cose, possano circolare le messi, i frutti del malaffare, i compendi del delitto; però, c'è la « dogana » che ha la circolazione delle prove e dei diritti!

Il mandato di arresto europeo intende superare tutte queste cose. D'altra parte, una classe politica attenta, una classe di Governo degna di un grande paese democratico quale il nostro non può ignorare che i processi di integrazione politica, quelli connessi ai fenomeni tante volte invocati della globalizzazione dei fenomeni economici, la circolazione delle idee, del pensiero e dell'immagine, attraverso strumenti sempre più rapidi, potenti e moderni, hanno messo in crisi le forme tradizionali di organizzazione sociale, la struttura della vita collettiva affidata all'entità degli Stati sovrani, il carattere assoluto della sovranità statale, soffocano l'economia, limitano lo sviluppo, frenano il benessere e, per quello che qui ci interessa, limitano il funzionamento delle istituzioni giudiziarie ed affievoliscono il tasso di sicurezza della collettività.

Non è un caso che l'articolo 11 della nostra Costituzione recita che l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia. Vedete, queste parole, scritte nel 1948, sono state concepite subito dopo la guerra, a dimostrazione di quanto sia stato magico il momento della nostra Costituzione e di quanto grandi siano stati i costituenti, che, già allora, seppero prevedere le grandi dinamiche politiche della storia dei popoli e della storia europea ed il fatto che i limiti della sovranità statale, rispetto ai processi di

integrazione giuridica e politica, erano destinati a venir meno e la nostra Corte costituzionale doveva in qualche modo tenerne conto.

I grandi statisti, già da tempo, hanno indicato la necessità di costruire lo spazio giuridico europeo. Il primo a parlarne pubblicamente e formalmente nel 1977 fu il Capo di Stato francese Valéry Giscard d'Estaing, ma, da allora in poi, l'Europa è riuscita a fare grandi passi avanti. L'affermazione solenne della necessità di realizzare forme di collaborazione tra gli Stati aderenti all'Unione europea nel campo della giustizia fu espressa il 7 febbraio del 1992 nel trattato di Maastricht, con il quale fu indicato, tra gli obiettivi dell'Unione, quello di sviluppare una stretta cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni e furono stabilite una serie di disposizioni destinate a disciplinare tale cooperazione, che sono venute a costituire il famoso terzo pilastro del sistema giuridico dell'Unione.

Il 2 ottobre del 1997, con il trattato di Amsterdam, si enunciò un programma volto alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel quale è compresa l'adozione di misure nel settore della cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale, volte ad assicurare alle persone un elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità all'interno dell'Unione.

Si arriva infine — lo abbiamo più volte evocato la scorsa settimana con giusto orgoglio — al vertice di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il primo in cui si parlava di politiche del diritto a livello internazionale alla presenza di Capi di Governo e di Capi di Stato. Nelle conclusioni della presidenza, fu detto che per godere della libertà è necessario uno spazio autentico di giustizia, in cui i cittadini possano rivolgersi ai tribunali e alle autorità di qualsiasi Stato membro con la stessa facilità che nel proprio; i criminali non devono poter sfruttare le differenze esistenti tra i sistemi giudiziari degli Stati membri; le sentenze e le decisioni dovrebbero essere rispettate ed eseguite in tutta

l'Unione, salvaguardando al tempo stesso la sicurezza giuridica di base per i cittadini in genere e per gli operatori economici; gli ordinamenti giuridici degli Stati membri dovranno diventare maggiormente compatibili e convergenti.

Noi scrivevamo queste cose, e quando dico « noi » intendo riferirmi ai governi di centrosinistra.

Quanta differenza — eppure sono passati soltanto cinque anni — tra quella apertura europeista e le attuali chiusure antieuropee! Che cos'è accaduto, viceversa, soltanto poco tempo fa?

Il 6 e il 7 dicembre del 2001, il Consiglio GAI ha dovuto limitarsi a constatare l'accordo di 14 delegazioni sulla proposta globale di compromesso, presentata dalla Presidenza in tema di mandato di arresto europeo. La delegazione mancante era, come è noto, quella italiana, l'unica ad opporsi in quel frangente. Tutto questo è a nostro avviso assolutamente grave ed inadeguato ad una avanzata politica europeista, nonché inaccettabile rispetto a moderne ed europee politiche giudiziarie e del diritto.

Ho ascoltato con estrema attenzione la relazione svolta dal presidente Pecorella a sostegno della proposta di legge che oggi viene sottoposta all'Assemblea. È grave, molto grave che in tema di mandato d'arresto ancora oggi manchi un'iniziativa politica del Governo. Siamo stati noi del centrosinistra (il collega Kessler, per la precisione), colmando in tal modo una gravissima lacuna politica, a presentare una proposta di legge per dare attuazione alla decisione quadro n. 584 del 13 giugno 2002 del Consiglio Europa, in modo che, in attuazione del terzo pilastro, si desse il contributo necessario alla formazione dello spazio giudiziario di libertà, sicurezza e giustizia, attraverso, appunto, il ridimensionamento dell'istituto dell'extradizione.

Quella nostra proposta di legge oggi giunge in questa sede radicalmente trasformata; questa è la ragione che ha indotto l'onorevole Kessler, chi vi parla e tutti coloro che hanno sottoscritto quel testo a ritirare le proprie firme. Il testo

licenziato dalla Commissione infatti, anziché dare attuazione al mandato d'arresto europeo, strumento fondamentale di cooperazione fra gli Stati dell'Unione, obbedisce ad una logica antieuropea, che si ispira a principi di assoluta mancanza di affidamento agli ordinamenti giuridici della Comunità europea. Questo testo, cioè, va contro la costruzione dello spazio giuridico nel nostro paese.

Né vale evocare ed invocare i principi fondamentali della nostra Costituzione, già richiamati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal trattato dell'Unione europea, strumenti di diritto internazionale che fanno parte della premessa operativa della decisione quadro che propone agli Stati membri lo strumento del mandato d'arresto europeo.

Non può invocarsi l'Europa dei diritti e l'Europa delle persone, attraverso la proposta che ci viene oggi sottoposta. Quella delineata non è l'Europa dei diritti, ma l'Europa della dogana dei diritti, l'Europa che tende a frenare lo spazio giuridico comune e le finalità che quest'ultimo intende perseguire: maggiore sicurezza, maggiori diritti, maggiori libertà.

È questa prospettiva che noi non possiamo assolutamente accettare. Il collega Kessler ha giustamente detto che attraverso la nuova disciplina, anziché perseguire l'evoluzione democratica dell'istituto dell'extradizione, ci si muove in una direzione esattamente opposta.

Non si chiamerà più estradizione, ma con il nostro mandato d'arresto europeo (quando dico « nostro » intendo riferirmi a quello disciplinato dalla proposta che stiamo discutendo) si avrà una super estradizione. Noi avremo formalità più semplici e semplificate nei rapporti con paesi al di fuori dell'Unione e assai più severe nei rapporti all'interno dell'Unione.

Voglio ricordare alcuni principi stabiliti dal giudice di legittimità in applicazione dei trattati internazionali che si rifacevano all'istituto tradizionale dell'extradizione: non è consentito — dicevano i giudici italiani di legittimità — accertare la conformità all'ordinamento processuale italiano o alla Costituzione delle norme di

carattere processuale applicate dal giudice straniero, poiché tale sindacato costituirebbe violazione inammissibile della sovranità dello Stato straniero.

Ebbene, noi ora facciamo tutto questo: poiché non potevamo farlo con l'estradizione tradizionale, lo facciamo con il mandato di arresto europeo, come disciplinato da noi. E ancora: ai fini della pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione, la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando è richiesta soltanto se non esiste una convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente. La Convenzione europea sull'estradizione (perché questo è lo strumento internazionale oggi in vigore: una convenzione del 1956), a differenza dell'articolo 705 del codice di procedura penale, non richiede che per la pronuncia di una sentenza favorevole all'estradizione stessa debbano sussistere gravi indizi di colpevolezza, né che il mandato di cattura o qualsiasi altro atto avente la stessa efficacia sia motivato, limitandosi a stabilire, all'articolo 12, comma 2, lettera a), che a sostegno della richiesta sia prodotto l'originale o la copia autentica del provvedimento. In ipotesi di estradizione convenzionalmente regolata, la *probable cause* va infatti desunta dagli atti che la parte richiedente trasmette a corredo della domanda, senza che sugli stessi possa operare un qualsiasi sindacato con riferimento agli indizi di reità. Ancora: nel giudizio di delibazione sull'estradizione passiva compiuta dalla sezione istruttoria (oggi dalla Corte d'appello) nell'ipotesi in cui la richiesta di estradizione sia consentita da una convenzione internazionale, la sezione istruttoria (oggi la Corte d'appello) deve esaminare soltanto la regolarità formale degli atti prodotti a sostegno della richiesta stessa.

Tutto questo oggi non sarà più possibile col mandato d'arresto europeo, così come lo stiamo disciplinando nel foro interno.

Potrei richiamare altre pronunce: lo farò evidentemente nell'ambito della discussione che seguirà nei prossimi giorni; il concetto che comunque inten-

devo esprimere sul piano politico è che c'è, come sempre, un ritorno al passato, un passo indietro.

Non si va avanti seguendo l'evoluzione delle politiche giudiziarie internazionali, si torna indietro in una visione miope che viene contrabbandata per visione garantista.

Di garantista in tutto questo non c'è nulla; c'è, viceversa, una grande, inammissibile, inconcepibile miopia politica.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

**GIANNICOLA SINISI.** Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, intervengo in una materia che mi è molto cara perché si lega ad una parte della mia vita nella quale ho potuto realizzare delle esperienze professionali molto importanti, ma anche delle amicizie e delle relazioni che ancora oggi stento a dimenticare.

È una parte della mia vita nella quale ho imparato a dialogare in materia di giustizia, non soltanto guardando al versante delle nostre cose interne, ma anche con la fiducia che bisogna avere nel momento in cui ci si affaccia su una scena internazionale, sapendo che la dimensione del crimine ormai non appartiene più all'angusto territorio del nostro paese, ma spazia in Europa ed anche oltre.

Provo a portare avanti un ragionamento pur sapendo che esistono delle barriere ideologiche e, probabilmente, anche delle « casacche » politiche che ci impediscono di affrontare la questione con la dovuta liberalità d'animo e la dovuta attenzione tecnica che occorre prestare alla materia. Quello che è desolante nel quadro in cui stiamo discutendo è che tutto ciò sarà uno sforzo assai tedioso per chi mi ascolterà e abbastanza inutile per chi è qui insieme a noi. Tuttavia, il lavoro che stiamo compiendo in quest'aula credo sia anche un debito di testimonianza nei confronti del nostro ruolo di rappresentanti del popolo italiano. Abbiamo quindi il dovere di portare in questa sede non soltanto pulsioni teoriche, ma anche quei

sentimenti e quelle passioni che ci hanno spinti ad arrivare sin qui ed a svolgere fino in fondo la nostra missione.

È inutile nasconderci ed è inutile nascondere dietro cavilli tecnici ciò che sta dietro la diversità che ci ha spinto a confrontarci in Commissione (in verità, per quanto mi riguarda, assai poco). Non si tratta di arzigogolare su supposte garanzie di cui si paventa il venire meno rispetto ad un imputato che si vedrebbe leso nei suoi diritti dinanzi ad una giustizia forcaiola e pericolosa, priva di ragionevolezza e di buon senso; qui si confrontano due visioni dell'Europa e della giustizia e anche due sentimenti, l'uno di fiducia e l'altro di sfiducia, rispetto ai quali non voglio stare qui a sindacare le ragioni degli altri. Purtroppo, io non posso non avere fiducia nel sistema giudiziario. Dico purtroppo anche se dovrei dire per fortuna, perché è assai fragile la condizione di chi è invece costretto a vivere nella diffidenza. Ho fiducia nel sistema giudiziario, ho fiducia nei rapporti che sono stati costruiti all'interno dell'Europa. Ho fiducia che questo sistema europeo possa un giorno concedere più libertà e più diritti a tutti i cittadini dell'Europa e che non possa essere usato come una clava per alimentare paure che nessuno di noi deve provare. Probabilmente, assai più pauroso è lo scenario degli Stati che al loro interno affermano la propria legge per difendere i propri interessi rispetto a quello di una Unione di Stati che cerca di costruire diritti e garanzie uguali per tutti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dicevo prima che esiste una diversità di fondo di natura ideologica, ma esiste anche una diversità di natura tecnica. Immaginare che un sistema della cooperazione internazionale sia basato su una verifica puntuale dei sistemi dei singoli Stati non è soltanto una cavillosa tecnica giuridica, appartenente a certe metodiche su cui ancora oggi nelle nostre università e nelle nostre aule di giustizia si indugia troppo, ma è un sistema attraverso il quale la cooperazione internazionale ha smesso di fare i conti da molti anni.

Questa proposta di legge, così come è stata licenziata dalla Commissione, non è soltanto contro la decisione quadro di cui abbiamo discusso, ma è anche contro l'azione comune del 1998 per la lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo, è contro l'aggiornamento della Convenzione di estradizione di Dublino del 26 settembre del 1996, la quale esclude il reato politico all'interno dei paesi europei, è contro una serie di atti, convenzioni, rapporti bilaterali siglati dal nostro paese, compresa la Convenzione di Schengen, che invoca una libera circolazione delle persone, costruendo un sistema dei diritti e non soltanto un sistema di controllo alle frontiere esterne.

Un sistema di cooperazione giudiziaria non può non fondarsi sulla fiducia dei rispettivi ordinamenti: questa è la base della cooperazione internazionale. Se noi dovessimo chiedere alla regina Elisabetta, come si afferma all'articolo 1, se il suo giudice sia indipendente e dovessimo avere una risposta negativa, non sarebbe in predicato la consegna dell'estradata o l'esecuzione del mandato di arresto, sarebbe in discussione la stessa partecipazione del Regno Unito all'Unione europea. Questa è la questione sulla quale dobbiamo discutere. Ciò che voi chiedete di verificare oggi, al di là di quello che ha ricordato molto bene il collega Bonito, non appartiene più neanche ai rapporti di estradizione fra gli Stati, ma rappresenta un notevole arretramento rispetto all'Europa dei diritti e rispetto agli strumenti di contrasto del grande crimine internazionale.

Ho stilato un elenco degli elementi che vengono richiesti per poter procedere all'esecuzione di un mandato di arresto europeo. Io ne ho contato 38 e di tutti sarà richiesta documentazione, perché vi sarà un obbligo a tale riguardo. Per ogni richiesta di mandato di arresto europeo sono 38 le richieste (vecchie e nuove) che dovranno essere formulate. Un *incipit* burocratico gettato come un ostacolo in mezzo ai piedi della giustizia per impedire che essa emerga e trionfi in Europa.

Chiediamo all'Europa di funzionare, contestiamo la burocrazia dei sistemi, invociamo le garanzie, ed il mandato di arresto europeo diventa irricevibile se non viene scritto il numero di fax dell'autorità giudiziaria che lo ha richiesto.

Venendo alle questioni tecniche (alcune di queste, me ne rendo conto, non riescono ad appassionare alcuno, se non chi ha una grande passione per questi argomenti), voglio sottolineare come la doppia incriminabilità sia stata superata da tempo nell'ambito del sistema europeo attraverso le azioni comuni. Vorrei ricordare come la Francia, pur non prevedendo il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, ci concesse l'estradizione di Michele Zaza: essa fu possibile perché si ritenne che i sistemi penali non dovessero soltanto collaborare per quelle finalità che sono state così bene richiamate nell'articolo 11 della Costituzione, ma che dovessero anche apprezzare il disvalore dei comportamenti e non il banale richiamo alla pedissequa corrispondenza delle fattispecie penali.

Si introducono delle regole che hanno veramente un sapore «singolare». L'articolo 2, ad esempio, invoca un giudizio sugli Stati: il giudice che dovrà verificare la natura e la qualità del provvedimento giudiziario dovrà elaborare un giudizio sui paesi, non dovrà verificare se il provvedimento sia equo e rispetti i diritti fondamentali; dovrà invece verificare se lo Stato rispetti i diritti costituzionali e quelli previsti dal diritto comunitario e internazionali. Non si può chiedere al Presidente francese se abbia rispettato la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo in materia di processo equo o in materia di libertà fondamentali (addirittura, il comma 2 prevede il caso di gravi e reiterate violazioni da parte di uno Stato europeo di queste norme), perché se uno Stato non la rispettasse non potrebbe stare in Europa!

Il nostro Governo, altra questione singolare, non ha posto alcuna riserva legislativa rispetto alla decisione quadro, della quale potremmo anche discutere giuridicamente se sia già in vigore oppure no.

Oggi, introducendo un surruttizio articolo 3, si cerca di bloccarne in qualche modo le modifiche successive e attraverso una legge assai strumentale si cerca di impedirne il corretto e pieno recepimento, come maliziosamente si dice all'articolo 1.

Anche questa norma, che introduce addirittura *quorum* parlamentari per l'approvazione delle modifiche successive, da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti, non prevede la cosa più normale, cioè che, secondo il diritto internazionale, se non si vuole ampliare il novero dei reati per cui è esclusa la valutazione della doppia incriminabilità, basta che ci si alzi nella sede intergovernativa propria e si dica, come hanno fatto, per esempio, altri Stati, che non si è d'accordo e che, al limite, ci si riserva di far valutare la questione al proprio Parlamento. Ciò è previsto: è una procedura prevista dal diritto internazionale e dal nostro diritto interno!

Non starò qui a discutere dell'Autorità centrale. Sono onorato di avere lavorato come magistrato e con spirito di indipendenza al servizio dello Stato con un ministro della giustizia di cui avevo, ho e continuerò ad avere grande stima per le qualità ed il coraggio. Quindi, non ho nulla contro il ministro della giustizia come autorità centrale; però, qui si esclude addirittura o si palesa l'esclusione della possibilità di dialogo tra le autorità giudiziarie. Sarebbe come dire che il mandato di arresto europeo non consente, non prevede ciò che tutte le convenzioni internazionali prevedono (ciò che anche la Convenzione europea già prevede) in materia di estradizione, cioè che le autorità giudiziarie possano, quanto meno in caso di urgenza, dialogare direttamente. Questo non c'è da nessuna parte. C'è un richiamo nel testo che sembrerebbe far balenare un'ipotesi di questo genere ma è un arretramento rispetto, addirittura, alla condizioni peggiori che esistono nel sistema di diritto internazionale.

È inutile andare a verificare puntualmente le questioni che sono state qui indicate. Vi ho detto che i documenti necessari saranno più di 38 (i quali do-

vranno dimostrare il rispetto di quelli che io reputo solo cavilli e non certamente garanzie), che possono servire solo ad impedire il corretto svolgimento del processo e non già a renderlo effettivo nel rispetto dei diritti dell'individuo. Quelle garanzie che servono, appunto, a negare quel diritto fondamentale rappresentato dal processo.

Poi arriviamo anche alla questione della doppia incriminabilità. Si introduce un meccanismo di verifica comparativa degli elementi costitutivi della fattispecie penale. Un tentativo di « innocuizzare » il sistema stesso della decisione quadro, che è quello di facilitare il rapporto tra gli Stati. Noi, ovviamente, abbiamo presentato un emendamento ma in questa sede vorrei soltanto ribadire al relatore, che si è occupato di questo, quanta insidia c'è dietro un tentativo di tipizzazione di 32 fattispecie di reato che, di fatto, riqualificano la normativa penale nel nostro paese con riferimento a tutte queste ipotesi.

Quante dimenticanze ci potranno essere, quanti casi nuovi si potranno verificare e che, certamente, non potranno essere verificati oggi anticipatamente? Ne potrei citare moltissimi ma, giusto per fare un esempio, mi è sembrato che, nell'ipotesi di razzismo e di discriminazione che si è voluta citare, manca la discriminazione razzista per ragioni di natura sessuale. Faccio questo esempio ma potrei farne molti altri di questa natura. Ancora, sottolineo il tentativo di qualificare le lesioni gravi o gravissime così come sono qualificate nel nostro ordinamento, citando l'articolo 583 del codice penale. Potrei fare decine di esempi, compresa la scusabilità dell'ignoranza della legge penale.

Sono stato allievo del professor dell'Andro, il quale insegnava filosofia del diritto e fu il mirabile estensore di una sentenza sull'articolo 5 del codice penale che tentò di introdurre nel nostro paese una sottilissima deroga al principio della inescusabilità dell'ignoranza della legge penale (ma questo, mi sembra, invero, assai eccessivo).

Come andremo a spiegare il caso della scusabilità da parte di uno straniero delle

norme sul nostro territorio nazionale (non sul territorio nazionale altrui)? Si introduce un principio per cui tutti gli stranieri d'Italia (non voglio assolutamente solleticare in questo momento gli umori della Lega) avranno, in ragione della loro evidente situazione di non capacità di conoscenza del nostro sistema giuridico interno, la possibilità di eccepire, rafforzando la propria posizione, il fatto di non avere conosciuto, senza colpa, il nostro sistema e il nostro diritto interno.

Posso andare avanti ancora a lungo. Si introducono, infatti, dei requisiti per l'esecuzione del mandato di arresto europeo che non sono previsti oggi né per l'estradizione né per l'arresto provvisorio a fini estradizionali, fino a prevedere esigenze cautelari che, invece, nel comma precedente si escludono.

Oggi, per l'esecuzione provvisoria dell'arresto a fini estradizionali è necessaria la verifica del solo pericolo di fuga e il comma 4 dell'articolo 9 prevede proprio questo. Poi, si richiamano gli articoli 273 e 280, reintroducendo, di fatto, la possibilità di tenere conto di tutte le esigenze cautelari.

Ripeto: potrei aggiungere un'infinità di cose e molte saranno approfondite nel corso della discussione che porteremo avanti sui singoli provvedimenti. Si introducono meccanismi come il richiamo ai gravi indizi, che non esiste nell'ordinamento attuale, posto che i gravi indizi sono quelli che devono essere valutati dall'autorità giudiziaria emittente e non da quella ricevente, a cui viene chiesta l'esecuzione.

Si introduce, a pena di irricevibilità, l'elemento dell'indicazione del telefax ed anche dell'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente. In tal caso, noi dovremmo rigettare, addirittura non ricevere, la richiesta di mandato di arresto (pensate se venisse trovato Bin Laden in Francia e ci si dimenticasse di indicare il telefax o l'indirizzo di posta elettronica e l'autorità francese dovesse dichiarare irricevibile il mandato di arresto europeo perché mancano, appunto, questi dati).

Si prevedono i termini massimi di custodia preventiva nelle singole fasi, come se in tutt'Europa ci fossero la fase delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e così via, secondo una visione « italo-centrica » che non appartiene al sistema del diritto internazionale.

Mi chiedo come discuteremo, come dialogheremo con sistemi che conoscono l'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado: violano essi il principio costituzionale della non colpevolezza? Per esempio, al Regno Unito, non daremo mai un mandato di arresto europeo? Questo principio, chiaramente, non solo non sarà rispettato ma non sarà rispettabile (ma le garanzie — mi hanno insegnato — si dovranno andare a cercare all'interno del sistema)!

Si reintroduce il reato politico dopo che, come ho già accennato, a Dublino, il 26 settembre 1996, si è escluso che si possa eccepire in Europa tale tipo di reato. Ho ricordato che la questione del reato politico sta alla base del rapporto di fiducia tra gli Stati. Se noi dovessimo rifiutare un'extradizione per reato politico alla Germania, dovremmo ritenere che quel paese non è un paese democratico.

Non dovremmo ritenere che quel paese ha preso uno svarione giudiziario: dovremmo semplicemente affermare che quel paese non ha i requisiti per stare dentro un sistema democratico.

Infine, vi è un po' di malizia nell'introdurre, oltre alle immunità, anche gli specifici privilegi processuali che, come è noto, oltre alle immunità, per effetto della sentenza della Corte costituzionale italiana, non ci sono più nel nostro ordinamento, ed altre eventuali.

Faccio presente a coloro che hanno anche a cuore il tema dell'effettività della pena, che aboliamo l'ergastolo anche negli altri paesi. All'articolo 19, lettera *b*), si richiede non soltanto che l'ergastolo, eventualmente, non venga comminato ma che, qualora ciò dovesse avvenire, debbano essere previste misure di clemenza.

Allo stesso modo si prevede che, in caso di *absentia* o di contumacia (mi ricordo quante volte hanno respinto tale situa-

zione giuridica, perché soprattutto i paesi spagnoli non conoscono il processo in *absentia* e in contumacia), non si debba accertare se, in concreto, c'era la conoscibilità del procedimento, come dovrebbe essere normale e come, peraltro, è previsto dal nostro codice di procedura penale (così com'è stato novellato in maniera sempre molto unilaterale negli ultimi anni, tutto dalla parte dell'imputato e nulla da quella del cittadino), ma si debba garantire che si possa rifare il processo (una garanzia che noi, certamente, non potremo dare a nessuno paese, se ci venisse richiesta, perché i casi di revisione del processo sono tassativi)!

Queste garanzie, che non sono richieste né praticabili in alcun ordinamento internazionale, diventano regola nel nostro ordinamento interno.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono rammaricato poiché il nostro paese, dopo essere stato per tanti anni in prima linea nella difesa dell'uropeismo più avanzato, dai tempi di Altiero Spinelli e dei padri fondatori dell'Europa ai giorni nostri, dopo aver portato la bandiera, in Europa, della lotta alla criminalità organizzata, ritenendo che si potesse e si dovesse essere più avanti della criminalità organizzata e che nessun paese potesse costituire un rifugio per nessuno, grazie alle barriere e agli ostacoli giuridici frapposti da ciascun paese in virtù delle proprie legislazioni nazionali e unilaterali, oggi si trova a discutere un provvedimento di legge stando sulla difensiva. Dal relatore per la maggioranza Pecorella sono stati citati i casi della Germania, della Francia e della Gran Bretagna. In tutti quei casi — ne sono certo — non ci può essere una elencazione così cavillosa e pedissequa di ipotesi che non hanno alcun senso, se non quello di rendere faticoso il dialogo collaborativo e la cooperazione, e che nulla hanno a che fare con le garanzie per l'individuo, sulle quali anche noi, nel nostro paese, dovremmo interrogarci. Lo ribadisco: delle garanzie individuali che neghino la prima garanzia, costituita dal processo, nessuno, neanche il colpevole, sa più cosa farsene.

Si dimentica che il nostro paese, nella sua versione repubblicana e costituzionale, è nato con una apertura che certamente gli altri paesi non avevano. L'articolo 10 della Costituzione prevede che le norme di diritto internazionale abbiano un valore assai superiore rispetto alle norme di diritto interno, riconoscendo loro un rango costituzionale, secondo soltanto a quei principi fondamentali che già sono stati enucleati e dei quali non è necessario un plurimo richiamo nell'ordinamento, che poi diventa semplicemente un documento burocratico offerto da un governo amico, membro dell'Unione Europea. Con l'articolo 11 della Costituzione si è voluto che l'Italia fosse la sentinella avanzata della pace e della solidarietà, della giustizia e della sicurezza di una nuova Europa. Con il provvedimento in esame si compiono tanti passi all'indietro.

Mi auguro che le mie segnalazioni e il mio accorato appello ad un dialogo su ideali di Europa e di giustizia condivisi e più ampi, con confini più allargati rispetto a quelli angusti che sono qui descritti, sortiscano un esito positivo e possano consentire un dialogo nei prossimi giorni. Questo dialogo dovrà essere utile a ciascuno di noi, ma non per vincere una battaglia politica e legislativa o per poter vantare una primazia nell'affermazione di un principio riconosciuto dall'ordinamento o di una norma voluta da qualche ideologo della dottrina del nostro tempo troppo attento ai diritti dell'individuo a scapito dei diritti fondamentali veri, che sono i diritti di tutti e non di una sola persona.

Rispetto a questo, mi auguro che maturi un dialogo proficuo. Abbiamo presentato una serie di emendamenti e speriamo che siano valutati con attenzione. Di questo sono assolutamente certo, ma non rinunceremo ad un dialogo puntuale e certamente non rinunceremo a denunciare il fatto che noi guardiamo ad un'altra Europa e ci ispiriamo ad un'altra giustizia.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Bricolo. Ne ha facoltà.

**FEDERICO BRICOLO.** Sul provvedimento in esame il gruppo della Lega Nord

Federazione Padana ha sempre mantenuto una posizione di netta e decisa contrarietà che oggi, in sede di discussione generale in Assemblea, intende senz'altro ribadire.

Ormai da tempo la Lega ha aperto una forte polemica sul tipo di Europa che si sta delineando, polemica che non c'entra per nulla con il fatto di essere più o meno europeisti, come gran parte della stampa o dei partiti presenti in Parlamento hanno strumentalmente affermato. Il punto in questione è: come essere europeisti? Noi ci chiediamo in che tipo di Europa vogliamo vivere, quali decisioni per migliorare la vita dei cittadini possa assumere l'Europa.

Di allarmi ne abbiamo ormai lanciati moltissimi. Anche se inizialmente all'opinione pubblica erano stati descritti come semplici attacchi alla nuova Europa che stava per nascere — la quale avrebbe aiutato a vivere meglio —, ora i fatti ci danno ragione e anche l'opinione pubblica, finalmente, ha capito la truffa confezionata, in particolare, dal centrosinistra di Prodi, D'Alema e Rutelli. Pensiamo all'euro, la moneta unica: sono riusciti a far pagare quasi con gioia la tassa sull'Europa ai cittadini italiani, affermando che la moneta unica sicuramente avrebbe aiutato le nostre imprese, la nostra economia e gli stessi cittadini. Abbiamo visto, invece, quanto l'euro sia riuscito a penalizzare chi vive nel nostro paese; abbiamo anche constatato che le economie dei paesi in cui la moneta unica non è stata introdotta non ne hanno affatto risentito, anzi. Invece, il potere d'acquisto dell'euro, in Italia, è risultato dimezzato rispetto a quello della lira, mantenendosi invariati i salari. Di fatto, a seguito di questa scelta effettuata da Prodi — e da chi per lui —, gli italiani hanno visto quali fossero i loro disegni e, soprattutto, l'inganno che sono riusciti a portare avanti, anche grazie a certa stampa — bisogna dirlo — e a certa televisione.

Tuttavia, non soltanto sul problema dell'euro ma anche su molti altri, la Lega ha lanciato l'allarme. Pensiamo alle difficoltà della nostra economia, che si sta contrapponendo sempre più a quella della

Cina e dell'Oriente. Le nostre imprese stanno « morendo » di Cina e, nello stesso tempo, l'Unione europea non fa nulla per contrastare le vere e proprie truffe attuate anche con il ricorso a marchi contraffatti, con i quali si introducono sui nostri mercati prodotti che presentano un minor prezzo e, magari, una minore qualità ma, comunque, diventano assolutamente competitivi e penalizzano le nostre imprese. Su questo, l'Europa non ha fatto nulla. Gli Stati Uniti, che da sempre hanno portato avanti le idee sul liberalismo economico, già hanno iniziato ad introdurre dazi sia sulle materie prime, sia sui prodotti finiti. Prodi, che potrebbe fare qualcosa al riguardo, non ha fatto nulla. Anche in questo caso noi subiamo l'impotenza di chi ha deciso di vendersi agli interessi delle grandi multinazionali, come chi sta gestendo l'Europa in questo momento.

Lo stesso vale riguardo alla truffa dei vini, recentemente attuata. Vi saranno imprese extracomunitarie, in Australia, in California, in Sudafrica e in Sudamerica, che potranno produrre vini etichettandoli con i nomi dei vini tipici del nostro paese, quali il Brunello di Montalcino, l'Amarone, il Valpolicella, il Recioto, e così via. Quei vini potranno essere imbottigliati ed etichettati con i nomi dei nostri prodotti tipici, che hanno consentito il benessere di tante imprese e della nostra economia. Soprattutto, queste denominazioni, che sono riuscite a imporre nel mondo una qualità e un marchio che sono garanzia di radici, tradizione e cultura rappresentative della nostra terra, ci sono state scippate, sono state svendute e tutti potranno adoperarle. Anche questo, grazie a Prodi.

L'Unione europea, guidata in questo modo anche dal punto di vista della politica di difesa comune e della politica estera, non è riuscita ad essere in alcun modo un *partner* in grado di intervenire nelle crisi internazionali, soprattutto nella lotta al terrorismo islamico, che in questo momento è condotta individualmente dai singoli Stati. Prodi non è riuscito ad aggregare, attorno alla sua figura di presidente della Commissione europea, un interlocutore capace di parlare a nome di

tutti gli Stati che compongono l'Unione e di diventare, in un certo modo, un elemento di contrapposizione agli Stati Uniti, che da sempre condizionano la politica internazionale. Anche questo è un gravissimo insuccesso, che si può constatare, purtroppo, ogni giorno attraverso le notizie riportate dai giornali relative alla crisi che tutti stiamo vivendo, in Europa.

Di esempi ce ne sono tantissimi — devo dire che si sono concretizzati — e comunque continuano a penalizzare le nostre comunità, i nostri popoli e la nostra gente.

Penso che anche su questo provvedimento sia giusto fare una riflessione di opportunità. Cosa c'è dietro questo provvedimento? Scelte politiche ed economiche sbagliate, ma c'è anche un'Europa diversa, che vuole imporre un'ideologia che va contro gli interessi della gente e contro l'identità degli Stati che la compongono. Questo forse è l'aspetto peggiore di questa Europa, che viene nascosto dai mezzi di comunicazione e che non viene evidenziato, ma che invece si sta concretizzando sempre di più. Un'Europa assolutamente antidentitaria, contraria alle tradizioni, che vuole imporre ai singoli Stati il multiculturalismo e la multireligiosità.

Basti pensare alla stesura della Convenzione europea e alla negazione del riferimento alle radici cristiane dell'Europa. Questo fatto di per sé è importante, ma ha anche qualcosa di ideologicamente non evidenziato. Perché si vuole negare l'evidenza? Il fatto di fare cenno nella costituzione europea all'origine cristiana dell'Europa significa scrivere la verità, in quanto non esiste una piazza, dalle grandi città ai più piccoli paesi in Europa che non abbia al centro una chiesa. È chiaro che l'Europa è stata cristiana ed inserire questo riferimento non comporta nessuna conseguenza per il futuro, ma vuol dire semplicemente prendere atto di ciò che è stato. Evidentemente quindi c'è una linea di pensiero che vuole imporre un'Europa diversa, distaccata dalle proprie radici. Basti pensare a chi vuole far entrare nell'Unione europea un paese come la Turchia, con 60 milioni di islamici, con un

territorio che per il 90 per cento si trova in un'area geografica orientale. È chiaro che la costituzione europea non può quindi avere al proprio interno uno o più principi che possano determinare uno scontro a livello religioso tra i vari popoli che faranno parte dell'Unione europea.

Il mandato d'arresto europeo ha questa finalità: chi ostacola i disegni di questa nuova globalizzazione, che è riuscita a comprare Prodi, tutta la Commissione europea e molti plutocrati che la gestiscono e la governano, chiunque ostacoli questi disegni deve essere contrastato attraverso il mandato di cattura europeo.

Vorrei leggere un interessante studio fatto da un magistrato, il professor Carlo Alberto Agnoli, presidente del tribunale di Trento, intitolato « Prospettiva gulag » sul mandato d'arresto europeo. Lo studio è molto interessante perché è scritto da un magistrato. Cito testualmente: « Hai mai immaginato di poter essere deportato in Bulgaria per un fatto da te compiuto in Italia e non previsto come reato dalla legge italiana, ma considerato come tale dalla legge bulgara? Hai mai pensato di doverti difendere in un paese in cui non conosci la lingua, dimenticato da un'opinione pubblica che neppure sa della tua esistenza? Le prospettive che si aprono con il mandato d'arresto europeo sono queste ed ancor peggiori. In seno all'Unione europea si sta approvando un impressionante meccanismo repressivo dei reati di opinione, con lo scopo di allontanare il deportando dai propri luoghi di appartenenza, di deprenderlo di ogni bene nel caso in cui abbia i mezzi per approntare una difesa all'estero, di silenziarlo in ogni senso (...). L'Unione europea rompe così sistematicamente i vari ed elementari principi di civiltà giuridica. In primo luogo viene minato il principio di certezza del diritto, in quanto l'individuazione dei reati di opinione contemplati dalla normativa europea, con espressioni giuridicamente fumose e di larghissima portata, consente in astratto di criminalizzare chiunque. È chiaro quale sia lo scopo coperto dietro il pretesto di uno spazio di sicurezza europeo: reprimere ogni dissenso ideale, for-

nendo alle *lobby* egemoni la possibilità di incidere profondamente nel tessuto ideale e sociale, amputando a piacere le parti non gradite. La legge dei sospetti, alla base dell'epoca del terrore rivoluzionario giacobino, e l'articolo 58 del codice penale sovietico, fondamento della repressione staliniana, hanno impressionanti somiglianze con il mandato d'arresto europeo... ». Questo lo dice un magistrato, ma io mi sento di avallare in pieno queste considerazioni.

Il mandato di cattura europeo diventa di fatto lo strumento delle dittature. Si è parlato di « forcolandia »: si vuole abolire l'istituto dell'estradizione, si vuole abolire la competenza territoriale dei magistrati; nasceranno procure globali pronte a colpire chi dissente dal pensiero unico. All'interno dei trentadue reati sono stati inseriti il reato di razzismo e xenofobia, che però non sono stati codificati. Chiunque porterà avanti delle tesi che possono discriminare altri, in nome di un egualitarismo ormai dogmatico, potrà essere perseguito.

Xenofobia vuol dire aver paura degli altri. Noi come Lega spesso siamo stati accusati di essere xenofobi, ma mi sento di escluderlo anche perché non abbiamo paura di nessuno, ma quante persone in questo momento nel nostro paese escono di casa nei loro quartieri, che una volta erano vissuti da persone conosciute, e ora incontrano invece persone straniere, che parlano lingue che non conoscono, vedono negozi multietnici che non rappresentano sicuramente la reale identità del nostro paese? Queste sono persone che vivono in quartieri dove la criminalità è molto forte e che quando escono di casa hanno paura di chi non conoscono perché spesso si può trattare di persone potenzialmente pericolose.

Quando queste persone fanno alcune affermazioni che possono essere discriminatorie nei confronti degli stranieri, esse rischiano di essere perseguite penalmente. Ogni magistrato potrà interpretare il concetto di razzismo e xenofobia in maniera libera, utilizzando strumenti interpretativi diversi da quelli italiani. Chi compirà un

reato nel nostro paese, anche se non è contemplato dal nostro codice penale, potrà essere arrestato — non c'è più l'estradizione — e dovrà difendersi in un paese straniero.

Su questo siamo assolutamente contrari. Come diceva Saint-Just, braccio destro di Robespierre, è interessante vedere l'impostazione ideologica, « nessuna libertà ai nemici della libertà ». A questo servirà il mandato di cattura europeo: chi non rispetterà le regole imposte sarà perseguito.

Questo noi lo rifiutiamo nel modo più assoluto. Si tratta di un mandato di arresto di fatto vendicativo con chi rifiuta l'ideologia dominante e di ispirazione illuminista portata avanti dalla massoneria, dai poteri forti, contro i popoli, le loro tradizioni e le loro identità, in nome di un egualitarismo dogmatico e di un fondamentalismo laico che noi contestiamo nel modo più assoluto.

Ora, sicuramente il testo è stato modificato. La stesura iniziale, portata avanti dagli ex amici dell'Unione sovietica, i diesini, con un'impostazione forcaiola, anche grazie anche alla battaglia della Lega su questo tema, che ha fatto cambiare opinione alla Casa delle libertà, ha subito delle modifiche. Gli stessi Fini e Follini hanno sostenuto il loro parere favorevole su questo provvedimento, cambiando poi opinione, e la Commissione è riuscita ad eliminare molte delle parti di ispirazione sovietica inserite nel provvedimento. Il nostro voto sarà comunque contrario, perché siamo contrari alla filosofia che ispira il mandato di cattura europeo. Voteremo contro in modo convinto.

Vogliamo un'Europa diversa. Pensiamo ad un'Europa che rispetti l'identità e la libertà di tutti i popoli che la compongono e non certo un'Europa come questa, che diventa pericolosa e per molti cittadini un incubo, come già è dal punto di vista economico; un'Europa che è stata definita una terra promessa da Prodi, che potrebbe esserlo se fosse diversa, ma che così oggi non è, che sta diventando un fardello che opprime la nostra gente.

Ora, con questo mandato di arresto europeo, che si può senz'altro definire forcaiolo e che va contro la libertà di pensiero e contro i principi di civiltà giuridica propri della nostra società, si favoriscono i disegni di chi vuole attentare alla sacrosanta libertà di scelta e di pensiero.

A quest'Europa di Prodi, giacobina, figlia della rivoluzione francese e di quella bolscevica, io, cari massoni, non mi sento assolutamente vicino: quest'Europa non solo non mi appartiene, ma, secondo me, dev'essere combattuta. Perciò, in nome di quella libertà di pensiero e di opinione che vogliamo difendere in tutti i modi, voteremo contro le proposte di legge in esame. Grazie (*Applausi del deputato Strano*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche dei relatori e del Governo  
— A.C. 4246)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza, onorevole Kessler.

GIOVANNI KESSLER, *Relatore di minoranza*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.  
Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, onorevole Pecorella.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.  
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della Relazione della XIV Commissione sul programma legislativo e di lavoro della Commissione delle comunità europee per l'anno 2004, sul programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per l'anno 2004 e sul programma strategico pluriennale 2004-2006 (ore 17,00).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della Relazione della XIV Commissione sul programma legislativo e di lavoro della Commissione delle comunità europee per l'anno 2004, sul programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per l'anno 2004 e sul programma strategico pluriennale 2004-2006.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori (*vedi calendario*).

**(Discussione)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Il relatore, onorevole Airaghi, ha facoltà di svolgere la relazione.

MARCO AIRAGHI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in linea con quanto stabilito dal Consiglio europeo di Siviglia, quest'anno, per la prima volta, la XIV Commissione ha svolto l'esame del programma legislativo della Commissione delle Comunità europee per il 2004 e del programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2004 congiuntamente al programma pluriennale strategico per gli anni 2004-2006.

Siamo in un momento storico importante poiché è prossimo l'ingresso, nell'Unione europea, di dieci nuovi Stati membri: il 1° maggio 2004 le frontiere dell'Unione europea si estenderanno, infatti, fino ai confini con l'Ucraina, con un significativo ampliamento anche della popolazione europea. L'ingresso dei nuovi Stati membri coinciderà con il rinnovo

della legislatura del Parlamento europeo; sempre dal 1° maggio 2004 la Commissione europea vedrà, quindi, la sua nuova composizione allargata a dieci nuovi commissari, in rappresentanza dei nuovi paesi membri, e verrà rinnovata integralmente dal 1° novembre 2004.

I documenti esaminati dalla XIV Commissione delineano le future priorità dell'UE, assicurando ai Parlamenti nazionali uno strumento essenziale di comprensione del cammino dell'Unione nell'anno in corso e legittimando i medesimi ad intervenire con tempestività ed efficacia nella fase preliminare, anche attraverso l'espressione di osservazioni e di indirizzi al Governo.

La procedura di esame dei documenti comunitari ormai consolidata nella prassi parlamentare ha previsto l'esame da parte di tutte le Commissioni permanenti, nonché un esame generale anche attraverso l'audizione degli europarlamentari italiani da parte della XIV Commissione.

Inoltre, un ulteriore ed importante contributo è stato dato, per la prima volta, dall'esame da parte del Comitato per la legislazione. Infatti, il Presidente della Camera, rispondendo in tal senso ad una richiesta del presidente del predetto Comitato concernente l'opportunità di prevedere l'assegnazione anche al Comitato medesimo del programma legislativo dell'Unione europea per il 2004, ha ribadito la rilevanza dell'impegno della Camera dei deputati verso il miglioramento della qualità della legislazione e verso lo sviluppo di una sempre più efficace metodologia legislativa che, nell'ottica di una proficua collaborazione tra le istituzioni nazionali e quelle europee, si ponga gli obiettivi della semplificazione e del riordino della normativa vigente anche in direzione di un quanto mai auspicabile rafforzamento del coordinamento tra le politiche legislative interne e quelle comunitarie. Il coinvolgimento del Comitato per la legislazione nell'esame del programma legislativo dell'Unione europea, in particolare per quanto concerne le parti specificamente dedicate all'illustrazione delle tecniche di produzione normativa, va visto quale stru-

mento ulteriore per una più piena partecipazione del Parlamento italiano alla cosiddetta « fase ascendente » del diritto comunitario.

L'esame di tali documenti comunitari continua a rappresentare, quindi, una delle principali strade per consentire la piena partecipazione parlamentare alla « fase ascendente » di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea. Il ruolo dei parlamenti nazionali viene, in tal modo, significativamente rafforzato proprio nell'imminenza dell'ingresso di dieci nuovi Parlamenti.

Per quanto riguarda i documenti comunitari in esame, la Commissione europea ha approvato, nell'ottobre 2003, il programma legislativo e di lavoro per il 2004, che individua le priorità politiche per tale anno, gli obiettivi, le principali iniziative e le relative risorse. Il programma legislativo tiene conto del fatto che il mandato della Commissione scadrà il 31 ottobre del 2004. Al documento sono stati allegati, quindi, gli elenchi delle proposte che la Commissione inserisce tra le sue priorità: le proposte legislative e le misure non legislative (come comunicazioni, Libro bianchi o Libri verdi) corrispondenti alle priorità politiche per il 2004; le proposte che saranno oggetto di un'analisi di impatto approfondita prima di essere adottate; la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi strategici 2000-2005 della Commissione europea; le proposte già adottate dalla Commissione ed alle quali l'autorità legislativa dovrà dare seguito nel corso del 2004; infine, una valutazione sulle attività intraprese in materia di codificazione e semplificazione della normativa comunitaria.

Il programma operativo annuale del Consiglio per il 2004, invece, è stato presentato dalle Presidenze coinvolte (Irlanda e Paesi Bassi) il 19 dicembre 2003, dopo essere stato discusso dal Consiglio dell'Unione l'8 dicembre dello stesso anno. Tale programma definisce ed organizza i lavori del Consiglio per il 2004 individuando le principali questioni da affrontare nel corso dell'anno di riferimento.

Sempre nel quadro del nuovo metodo di programmazione, l'8 dicembre 2003 è stato presentato, quindi, dalle Presidenze interessate (Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Austria e Finlandia), il programma strategico pluriennale del Consiglio 2004-2006, adottato dal Consiglio europeo di Bruxelles nella seduta del 12 dicembre 2003.

Questi atti comunitari risultano di interesse ancora maggiore rispetto agli anni passati, considerato che quello in corso sarà un anno di fondamentali cambiamenti per l'Unione europea. Essi mantengono ferma la fiducia e l'ottimismo per la rapida approvazione di un trattato costituzionale europeo che definisca la cornice normativa e le modalità di funzionamento di un'Europa più vasta territorialmente ma, al tempo stesso, più vicina e « comprensibile » per tutti i suoi cittadini. Nell'adesione dei nuovi Stati membri, nella stabilità e nella crescita sostenibile sono state individuate, quindi, le tre aree di priorità per il 2004.

La relazione da me svolta, approvata dalla Commissione politiche dell'Unione, rappresenta, innanzitutto, il risultato finale di un ampio ed intenso dibattito in Commissione ed affronta, tenendo conto delle indicazioni emerse nel corso dell'esame nelle Commissioni di merito e nell'ambito dell'audizione di rappresentanti italiani al Parlamento europeo, i seguenti punti: le prospettive dell'allargamento dell'Unione europea, anche in vista di una prossima ed auspicata approvazione della Carta costituzionale europea; le prospettive economiche e finanziarie conseguenti al prossimo allargamento dell'Unione europea ai dieci nuovi Stati membri; i problemi della sicurezza e della difesa europea, soprattutto in conseguenza dei numerosi eventi terroristici che hanno colpito il mondo e, da ultimo, alcuni paesi europei; le politiche di settore come l'ambiente, i trasporti, il commercio con l'estero, la sicurezza alimentare e l'agricoltura; infine, la politica in materia di ricerca spaziale, ritenuta di rilevanza strategica per lo sviluppo dell'Unione.